

*LA GIUSTIZIA ECCLESIASTICA IN PERIFERIA.
IL PLURALISMO GIURISDIZIONALE DELLA CHIESA ATTRAVERSO IL CASO
DI AQUILEIA¹*

di Marco Cavarzere

Negli ultimi decenni la storia del diritto ha ridisegnato il significato del termine “giurisdizione” a partire da una penetrante analisi del lessico giuridico basso medievale, disvelando il valore fondamentale di questo termine per i giuristi coevi, che lo assunsero quale criterio organizzatore non solo dell’universo giudiziario, ma della stessa struttura del potere politico dell’epoca.² Alla luce di questa riscoperta, una storiografia giuridica fortemente influenzata dal pensiero antropologico ha invitato a ripensare il funzionamento della giustizia in età moderna in una prospettiva pluralistica, dimostrando come nei secoli precedenti l’età dei codici non esistesse una gerarchia stabile di poteri e tribunali, ma convivessero «diversi centri autonomi di potere, senza che ciò creasse problemi, né dal punto di vista pratico, né da quello teorico».³ La *iurisdictio*, intesa nel senso proprio di capacità di dire il diritto, era un modo riconosciuto di affermare il potere; il pluralismo di Antico regime si esplicava dunque in una molteplicità di giurisdizioni, ciascuna rappresentante un potere diverso, autonomo e fondato su regole proprie.

Altro fondamentale punto di svolta segnato da questa storiografia fu la constatazione della consapevolezza diffusa che la società di Antico regime, ai suoi vari livelli, aveva non solo e non tanto dell’esistenza di questo groviglio di giurisdizioni e poteri diversi, ma anche della tecnica giuridica che regolava ognuna di queste giurisdizioni. Si arricchiva in sostanza il discorso giuridico di un’altra componente sociale: l’attenzione non si centrava più solo sui giudici e sul personale dei tribunali, ma trovavano spazio anche coloro che adivano le vie giuridiche, spesso mossi dalla volontà per nulla neutra di sfruttare ai propri fini il pluralismo esistente. Diversi ancora sono i meriti di questa storiografia in continua crescita – si pensi soltanto al nuovo ruolo attribuito alla morale nella elaborazione e pratica del diritto;⁴ tuttavia, in queste pagine intendiamo concentrarci su questi due aspetti, ovvero il pluralismo giurisdizionale e il suo concreto uso sociale, con l’obiettivo di approfondire l’analisi di un sistema giudiziario che appare per sua natura intrinsecamente gerarchico e verticistico: quello della Chiesa cattolica.

È ben noto e inutile ricordare il lungo percorso storico che, durante il secondo millennio dell’Era cristiana, ha portato alla costruzione di una gerarchia ecclesiastica dominata dal Papato. Gli sviluppi della storia religiosa cinquecentesca hanno contribuito in modo

¹ Il presente saggio riprende il testo di una relazione tenuta al seminario *Attraverso la storia*, organizzato dalla Società Italiana di Storia dell’Età Moderna presso l’Università di Verona il 26-28 gennaio 2012.

² P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale. 1100-1433*, Milano, Giuffrè, 1969.

³ Principale esponente di questa storiografia è António Manuel Hespanha, di cui si cita qui il suo *Introduzione alla storia del diritto europeo*, trad. it., Bologna, il Mulino, 1999, p. 40.

⁴ Fondamentale è in questo caso B. Clavero, *Antidora. Antropología católica de la economía moderna*, Milano, Giuffrè, 1991.

determinante ad accelerare questo processo, grazie anche alla trasformazione del collegio cardinalizio in una struttura di sostegno alle decisioni pontificie attraverso la riforma delle congregazioni vaticane.⁵ Più che il trinomio tridentino “parroci-vescovi-Papato” furono altre le ramificazioni che gemmarono dal tronco principale della Chiesa cattolica nel corso dell’età moderna. La raffinata e ricca storiografia sull’Inquisizione ha, per esempio, dimostrato senza ombra di dubbio come la struttura parallela e assai estesa, almeno nell’Italia centro-settentrionale, del Sant’Uffizio abbia in generale scavalcato e indebolito il ruolo dei vescovi in un processo di lento rafforzamento della struttura inquisitoriale a discapito di quella diocesana.⁶ Da parte loro, le ricerche sul clero parrocchiale hanno chiarito la complessità anche del primo livello della organizzazione ecclesiastica, con la concorrenza mossa ai parroci da varie istanze (ordini regolari e mendicanti, ordini militari, il laicato stesso); ulteriori studi hanno poi dimostrato come la stessa rete parrocchiale fosse in continua evoluzione e ben lungi da una definitiva canonizzazione.⁷ Il sistema di giurisdizioni su cui si basa la Chiesa romana fornisce ulteriore conferma di questo panorama sfaccettato e multiforme: gli studi già esistenti sull’organizzazione della giustizia secolare pontificia nello Stato della Chiesa hanno dimostrato la sovrapposizione e, talora, la conflittuale coesistenza di tribunali diversi nel territorio governato politicamente dal Papato.⁸

Dal punto di vista della storia della giustizia ecclesiastica e delle giurisdizioni concorrenti sul terreno della *potestas iudicialis* della Chiesa, mancano tuttora studi adeguati alla complessità del fenomeno. Il fascino di Roma e della macchina burocratica della Curia ha messo in ombra quel ricco sostrato di poteri “periferici” che amministrarono la giustizia ecclesiastica negli Stati italiani a dispetto dei crescenti poteri pontifici. Si consideri solo il diritto di presentare appello contro le sentenze di primo grado dei tribunali vescovili presso i tribunali dei metropolitani, dei nunzi apostolici o dei delegati della Sede Apostolica, diritto che fu mantenuto ed esercitato in tutta Italia per l’intera età moderna. Queste possibilità di appello non erano solo teoriche, ma costituivano scelte concrete, praticate spesso con astuzia e attento calcolo dalle varie parti coinvolte nel processo, come testimonia la stessa legislazione ecclesiastica, che nel corso dei secoli tentò in più modi di limitare l’effervescenza degli appellanti. La costituzione XXXV del quarto Concilio lateranense proibiva chiaramente di appellarsi a un giudice superiore prima della sentenza di primo grado; il canone XX della sess. XXIV *de reformatione* del Concilio di Trento era ancora più specifico sullo stesso tema: in prima istanza i fedeli dovevano rivolgersi solo al proprio ordinario (e non al sistema di arcidiaconi, ben vivo ancora in determinate parti d’Europa, come la Francia), a cui era imposto di giungere a sentenza entro un tempo massimo di due anni; per presentare appello si doveva aspettare la sentenza definitiva oppure i due anni di tempo previsti.⁹ Insomma, il messaggio era chiaro: bisognava evitare in ogni modo che attraverso l’appello si aggirassero i

⁵ Fondamentale resta ancora P. Prodi, *Il sovrano pontefice: un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982.

⁶ Una sintesi attenta a questo specifico aspetto è quella di G. Romeo, *L’Inquisizione nell’Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002; cfr., più di recente, anche A. Del Col, *L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, che dedica largo spazio al rapporto vescovi-Inquisizione nelle sue diverse articolazioni temporali: vedi in part. pp. 317-334, 374-394, 443-451, 580-590, 622-627, 755-765.

⁷ Cfr. G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell’Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 45-113. Per la costruzione della geografia parrocchiale in età moderna vedi A. Torre, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime*, Venezia, Marsilio, 1995.

⁸ Si veda I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 19-38.

⁹ G. Alberigo et al. (a cura di), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2002, pp. 251 e 772-773.

tribunali diocesani e il “giudice naturale”. In secondo luogo, con queste norme si cercava di ridurre i vantaggi ricavabili da questa strategia processuale, che, nella maggioranza dei casi, mirava a spostare il luogo di giudizio da una sede all’altra oppure a dilazionare i tempi del processo.

Più che il dettato della legge, fu l’invadenza romana a porre un argine a questi ricorsi in appello. L’assenza di studi non permette di dare conto della vastità del fenomeno; di certo, i primi sondaggi effettuati sulle congregazioni romane hanno riscontrato una geografia poco omogenea dell’avanzata romana nella Penisola italiana. A Roma si presentavano denunce e richieste di intervento soprattutto dalle diocesi dello Stato pontificio e dal Regno di Napoli, mentre l’Italia centro-settentrionale era toccata solo marginalmente dall’attivismo delle istituzioni pontificie.¹⁰ Può essere, questo, un segnale della maggiore vivacità delle giurisdizioni periferiche della Chiesa in queste regioni del Nord Italia o, forse, l’indizio di una più rigida tutela dei poteri laici in Stati come la repubblica di Venezia, il granducato di Toscana o il ducato di Savoia? Difficile dare una risposta che non si risolva in un invito ad altre ricerche, ricerche che dovranno tener conto non solo del centro romano, ma anche dei tribunali locali. Di certo, studiare la giustizia in “periferia” significa addentrarsi anche nel campo minato dei rapporti tra Stato e Chiesa: non è un mistero che le corti d’appello di metropoliti e nunzi, gestite da un apparato giudiziario reclutato sul posto, erano meno protette dalle influenze del potere politico e meno insensibili a quei compromessi tra Papato e Stati che fondavano, con caratteristiche proprie, ciascuna chiesa locale. Inoltre, aldilà di ogni intervento diretto sulle decisioni assunte dai giudici ecclesiastici, questi tribunali avevano ancor più la funzione di mantenere all’interno dello Stato la conflittualità locale, impedendo alla corte di Roma di ingerirsi per questa via negli affari interni dello Stato.

In queste pagine si circoscriverà il raggio dell’indagine al potere d’appello dei tribunali dei metropoliti, allargando lo sguardo alla complessa provincia ecclesiastica guidata dal patriarca di Aquileia. Questa sede metropolitana si presentava ancora nel Cinquecento come una delle più ampie di Italia: la sua giurisdizione si estendeva sulle diocesi di Belluno, Capodistria, Ceneda (Vittorio Veneto), Cittanova d’Istria, Como, Concordia, Feltre, Padova, Parenzo, Pedenà, Pola, Trento, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza, sparse sul territorio non solo della repubblica di Venezia, ma dell’Impero e, per quanto riguardava Como, anche sui domini spagnoli.¹¹ La metropolitania di Aquileia si dispiegava dunque su più Stati e su numerose diocesi, vantando in qualche caso anche antiche giurisdizioni temporali su alcune terre.¹² Si tratta senz’altro di una situazione particolarmente complessa, anche se non può dirsi un’anomalia nel panorama frastagliatissimo delle istituzioni ecclesiastiche, frutto di secolari sedimentazioni. Quello aquileiese risulta dunque un caso di studio assai interessante e significativo, capace di dare conto sia della vitalità dei poteri di appello dei metropoliti sia

¹⁰ Si vedano i dati forniti da A. Menniti Ippolito, *1664: un anno della Chiesa universale. Saggio sull’italianità del Papato in Età moderna*, Roma, Viella, 2011, in part. pp. 70-86, per il 1664, ma anche quelli offerti da G. Romeo, *Confessione dei peccati e confessori nell’Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, «Studi storici», LI, 2010, pp. 967-1001, in part. pp. 975-976, per il 1592 e il 1625.

¹¹ Mancano studi sull’evoluzione del potere patriarcale di Aquileia. Per una prima sintesi cfr. G.C. Menis, *L’autorità metropolitana del patriarca d’Aquileia*, in S. Tavano, G. Bergamini (a cura di), *Patriarchi. Quindici secoli di civiltà fra l’Adriatico e l’Europa centrale*, Milano, Skira, 2000, pp. 193-207.

¹² Sui poteri temporali del patriarcato si veda G. Cozzi, *Paolo Paruta, Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda*, «Studi veneziani», IV, 1962, pp. 176-237; G. Trebbi, *Francesco Barbaro, patrizio veneto e patriarca di Aquileia*, Udine, Casamassima, 1984, pp. 53-69, 339-381; P. Sarpi, *Venezia, il patriarcato di Aquileia e le giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli, 1420-1620*, a cura di C. Pin, Udine, Arti grafiche friulane, 1985; P. Guaragnella, *Sovranità del principe e arte dello scrittore. Paolo Sarpi, il patriarcato di Aquileia e il potere ecclesiastico*, «Esperienze letterarie», XXXV, 2010, pp. 3-20.

delle ragioni che muovevano gli appellanti a presentarsi presso un'autorità tanto lontana e ormai in fase declinante.

Metropolitane tra Stati e Chiesa

Nell'ultimo periodo del Concilio di Trento si tornò spesso a parlare del ruolo delle metropolitane e del potere da attribuire loro nel governo della Chiesa e delle diocesi suffraganee. Nelle discussioni che accesero i dibattiti conciliari nel corso delle ultime sessioni largo spazio fu dedicato in particolare alla definizione dei poteri vescovili e, di conseguenza, anche dell'autorità da conferire ai metropoliti. Sorprende forse scoprire che non furono i legati pontifici, gelosi custodi della supremazia petrina, a porre i maggiori ostacoli all'allargamento delle prerogative arcivescovili, ma soprattutto gli episcopati regionali, più preoccupati di un'eventuale subordinazione al proprio vicino metropolita che del controllo esercitato dalla lontana e complessa macchina curiale. Sulle resistenze attuate dai vescovi gravavano, inoltre, considerazioni di carattere politico: certamente, parte dell'episcopato era convinta che una più stretta sottomissione ai propri primati avrebbe comportato anche un aumento dell'ingerenza degli Stati regionali sulla chiesa locale.

Non si può naturalmente istituire un legame diretto tra ruolo arcivescovile e autorità secolari, dimenticando i conflitti che pur si potrebbero richiamare senza difficoltà; si può, se non altro, ricordare come spesso la conquista dello statuto di sede metropolitana per le capitali dei giovani Stati italiani fosse stata una tappa obbligata nel processo di acquisizione del ruolo di potenza regionale. Solo per richiamare alcuni esempi ben noti, la creazione della metropolitana di Firenze nel 1419 dopo un secolo di espansione territoriale fiorentina, l'elevazione di Urbino ad arcivescovado (1563) con una giurisdizione esattamente sovrapponibile a quella dello stato ducale dei Montefeltro, la raggiunta indipendenza della diocesi di Mantova dal controllo del patriarcato di Aquileia solo vent'anni dopo l'investitura marchionale dei Gonzaga (1453), le polemiche seguite dopo la creazione della provincia ecclesiastica bolognese nel 1583 sono tutti esempi incontrovertibili di una tendenza in atto, che legava la nuova dignità episcopale ai buoni uffici di autorità politiche che volevano veder riconosciute le proprie prerogative anche in ambito ecclesiastico.¹³ Gli sforzi con cui le varie famiglie regnanti o le *élites* di potere cercarono di ottenere la promozione delle capitali dei loro Stati lasciano già vedere come l'erezione al rango metropolitano non avesse solo un significato onorifico, ma implicasse un potere reale, che apriva nuove possibilità di intervento laico sulla Chiesa.

Non a caso, a Trento tra i vescovi più riottosi e contrari a qualsivoglia progetto di rafforzamento dei metropoliti si contarono soprattutto i numerosi ordinari diocesani del Regno di Napoli, che si opposero tenacemente a quella che consideravano una vittoria della capitale sulle loro prerogative.¹⁴ I problemi si facevano ancora più acuti quando i confini del

¹³ Su Firenze G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 292-35; su Urbino cfr. G. Zari, *Le istituzioni ecclesiastiche sotto i conti e i duchi di Urbino*, in G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini, P. Floriani (a cura di), *Federico da Montefeltro. Lo Stato, le arti, la cultura*, I, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 121-175; pp. 124-126; per il caso della provincia ecclesiastica bolognese vedi P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1967, pp. 433-440, e A. Prosperi, *Le istituzioni ecclesiastiche e le idee religiose*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari, De Donato, 1977, pp. 125-163, in part. pp. 125-138 (ora in Id., *Eresie e devozioni. La religione italiana in età moderna*, II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 3-39: 3-15).

¹⁴ H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, IV/2, Brescia, Morcelliana, 1981, p. 216 e 221.

potere arcivescovile ricalcavano le antiche frontiere di configurazioni politiche ormai cadute in declino: era il caso della sede pisana, che deteneva ancora il titolo primaziale per la Sardegna e la Corsica e manteneva come suffraganee le diocesi corse di Sagone, Aléria e Aiaccio, ultime vestigia della potenza marittima della Repubblica pisana. Era stato proprio uno dei vescovi suffraganei di Pisa, il vescovo di Sagone, a protestare a Trento contro l'obbligo per i vescovi corsi e sardi di presenziare ai concili provinciali di Pisa, provocando l'intervento dell'oratore del duca di Firenze a favore dell'arcivescovo toscano. La replica così piccata del rappresentante dei Medici contro le proteste del suffraganeo di Pisa attestava pienamente che, dietro alla disputa sui metropolitani, si nascondeva la volontà degli Stati regionali di rafforzare il potere interno dei propri vescovi, di norma scelti dai principi e legati a loro da vincoli clientelari.¹⁵

L'opposizione accesa dell'episcopato e le mire centralistiche del Papato confluirono nel decretare il fallimento dei piani di valorizzazione dei metropolitani, anzi i decreti tridentini determinarono semmai un suo ulteriore ridimensionamento. I diritti di visita dei metropolitani furono decisamente limitati, mentre l'obbligo triennale di convocazione dei concili provinciali, l'unico aspetto che poteva, in teoria, segnare un cambiamento nei rapporti di forza, fu uno dei decreti più disattesi dell'intera legislazione conciliare. Lo stesso Carlo Borromeo, il maggiore promotore dell'autorità metropolitana, dovette avvalersi dei suoi poteri di visitatore apostolico per compiere le sue frequenti visite della provincia mediolanense; inoltre, un altro colpo fu inferto ai pochi diritti ancora riconosciuti ai metropolitani, quando, a metà Seicento, la creazione della Congregazione dell'Immunità assorbì i loro poteri di controllo sui suffraganei nei casi di violazione dell'immunità ecclesiastica.¹⁶ Insomma, se il potere episcopale andò incontro a un lento declino, quello arcivescovile affrontò una decisa erosione delle proprie competenze di fronte alle forze concorrenti dell'episcopato e delle congregazioni romane.

Risulta pertanto ancor più eclatante osservare come ancora dopo Trento fossero restati invariati i poteri di foro d'appello dei giudici metropolitani, che con questo mezzo continuarono a mantenere un potere giurisdizionale anche nei confronti delle diocesi suffraganee. Come scriveva ancor prima della fine dell'assise tridentina Girolamo Seripando, arcivescovo di Salerno e importante figura del Cinquecento religioso italiano, riferendosi alle forti limitazioni dell'autorità metropolitana sortite dai decreti conciliari, «a noi non ci hanno lasciato sopra i miei suffraganei nulla sorte di potestà se non quant'all'appellatione».¹⁷ Questo potere, seppure ristretto, non fu però del tutto insignificante. Nuove ricerche hanno attestato la vitalità della giurisdizione metropolitana per la Toscana di età moderna: proprio i sudditi delle suffraganee corse di Pisa si appellarono spesso a quel tribunale arcivescovile, che per tale via continuò a esercitare un potere effettivo su territori così lontani; un fenomeno simile è stato

¹⁵ Su Pisa cfr. G. Greco, *La primazia della chiesa pisana nell'età moderna: il titolo come onore e come strumento*, in M.L. Ceccarelli Lemut, S. Sodi (a cura di), *Nel IX centenario della metropoli ecclesiastica di Pisa*, Pisa, Pacini, 1995, pp. 249-306, saggio che offre anche importanti considerazioni di carattere storico-procedurale sui poteri dei tribunali metropolitani. Per le proteste del vescovo di Sagone e dell'oratore toscano cfr. H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, IV/2, p. 216.

¹⁶ Su Borromeo metropolita cfr. A. Turchini, *Milano e la provincia ecclesiastica da Carlo a Federico Borromeo*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola. 1554-1659*, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 811-843; sull'erosione degli attributi dei metropolitani in fatto di immunità, C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 151-166, in part. 159-162. Il ruolo della Congregazione dell'Immunità nello sviluppo del centralismo romano meriterebbe peraltro un'attenzione particolare e nuove ricerche.

¹⁷ Lettera di Seripando ad Alfonso Rota del 16 novembre 1555 cit. in H. Jedin, *Girolamo Seripando. Sein Leben und Denken im Geisteskampf des 16. Jahrhunderts*, II, Würzburg, Rita-Verlag, 1937, p. 28.

ricostruito anche per Siena dopo la conquista medicea.¹⁸ Il processo, insomma, appare non privo di significato nella realtà politica e sociale di età moderna e senz'altro meritevole di qualche ulteriore riflessione più specifica a partire dal caso di Aquileia.

Il tribunale d'appello di Aquileia

Non sono molti i processi d'appello celebrati ad Aquileia che si conservano ancor oggi, ma sufficienti a chiarire le possibilità aperte dalla giurisdizione d'appello dei metropolitani. Aldilà del significato di questi tribunali all'interno della dialettica tra diocesi, Stati italiani e Papato, non bisogna dimenticare che le decisioni dei giudici metropolitani potevano ribaltare le sentenze della corte vescovile locale e contribuire a ridisegnare la geografia dei poteri sul piano diocesano. Anche solo dal punto di vista procedurale gli appellanti avevano un ampio ventaglio di possibilità per modificare a proprio favore la situazione. Bastava, per esempio, che la cancelleria vescovile non trasmettesse gli atti del processo di primo grado nei tempi previsti dal Concilio di Trento (un mese) perché il metropolita desse ragione a coloro che avevano presentato appello.¹⁹ Ancor più spesso presentare istanza di secondo grado si rivelava un'efficace strategia dilatoria, che permetteva di allungare indefinitamente i tempi del processo: grazie all'emanazione di lettere inibitoriali, si poteva infatti bloccare per un certo periodo la sentenza in attesa del nuovo pronunciamento dell'organo d'appello.

Ma è soprattutto sul piano locale delle varie diocesi che si misura l'incisività reale delle sentenze del tribunale del metropolita, dal momento che tutti questi *escamotages* legali avevano effetti immediati e talvolta destabilizzanti, come la liberazione dei rei o il rientro in diocesi di quanti erano stati condannati all'esilio. I primi a essere sconfitti erano, pertanto, il vescovo e la sua corte, agli occhi di tutti soccombenti dinanzi alle manovre di una parte processuale. Era lo stesso vescovo di Como a lamentarsi presso il patriarca aquileiese contro la *diminutio* subita dai poteri vescovili a causa della giurisdizione del metropolita. Nel 1637 e ancora nel 1638 Mons. Carafino scriveva ad Aquileia indignato per l'inibitoriale ottenuta in appello dal prevosto di una parrocchia della diocesi comasca, condannato durante la visita pastorale per la sua condotta immorale e tenuto lontano dal proprio paese in modo che cessassero le sue soperchierie. Grazie all'intervento del metropolita, il prevosto era potuto rientrare nella propria chiesa, suscitando le rimostranze del vescovo, che ricordava come un troppo rigido rispetto delle regole legali avesse dato origine a nuovi scandali e alla «universale mormorazione», a dispetto del buon ordine imposto dal vescovo.²⁰ Erano, queste, rimostranze di parte, ma che rivelavano un problema reale: le decisioni dei tribunali d'appello potevano influire sull'ordine pubblico e soprattutto sull'autorità episcopale nelle diocesi.

La questione non era quindi solo di accademia e dava ai metropolitani vasti spazi di manovra per la loro azione, tanto da spingere i suffraganei più potenti del patriarca aquileiese, come il principe-vescovo di Trento, a compiere vari tentativi per affrancarsi dal giogo del lontano metropolita. La lotta tra gli arcivescovi di Aquileia e l'episcopato tridentino è di lungo periodo e, partendo da rimostranze comuni ad altri suffraganei di Aquileia, come quello di

¹⁸ G. Greco, *La primazia della chiesa pisana*, e Idem, *La diocesi e la provincia ecclesiastica di Siena in età moderna: profili istituzionali*, in A. Mirizio, P. Nardi (a cura di), *Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo*, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 229-246.

¹⁹ Per la mancata presentazione degli atti da parte dell'attuario della diocesi di Como cfr. il caso di Giacomo Cerneto del 1629: cfr. Udine, Archivio diocesano, Archivio della Curia arcivescovile di Udine (d'ora in poi ACAU), 1261. Sulla normativa tridentina si veda la sess. XXIV, can. XX *de reform.* cit. a n. 9.

²⁰ Cfr. ACAU, 1261, cc. n.n.

Como, assunse ben presto caratteri politici più radicali. Nel 1666, appena nominato al seggio vescovile di Trento, il cardinale von Harrach protestava con il patriarca per il gran numero di inibitoriali emesse dalla curia patriarcale di Aquileia, provvedimenti che impedivano il legittimo corso della giustizia trentina. Di fronte alla difesa del patriarca, che dichiarava i propri atti in piena conformità con la prassi in uso a Roma, von Harrach non si peritò a mettere in discussione l'autorità patriarcale, dichiarandosi vescovo dell'Impero e, pertanto, sottoposto alla giurisdizione alternativa della Nunziatura di Vienna. La difesa del vescovo di Trento, che prendeva spunto da una causa presentata in appello presso il patriarca, mise in agitazione la cancelleria aquileiese, senza però portare ad alcuna novità sostanziale. Allo scontro diretto si preferì l'accomodamento e il patriarca, pur ribadendo le consuetudini e i privilegi della propria carica, accettò le richieste del von Harrach, rifiutando la domanda d'appello che aveva generato il conflitto.²¹

Tuttavia, le ragioni dell'attrito non vennero meno. Alla morte di von Harrach, nel 1668, la scelta del successore tra due membri della famiglia Thun, l'uno vescovo di Bressanone e l'altro arcivescovo di Salisburgo e a sua volta metropolita di una provincia ecclesiastica, creò di nuovo l'occasione per discutere dell'autorità metropolitana di Aquileia su Trento, dibattito che faceva leva, nuovamente, sullo statuto del vescovado trentino, a metà strada tra Roma e l'Impero.²² Di fatto, nulla cambiò nei rapporti di forza, almeno ufficialmente, fino alla soppressione del patriarcato di Aquileia durante il pontificato di Benedetto XIV, all'epoca dei nuovi concordati con gli Stati europei, frutto di una diversa sensibilità per i nodi irrisolti dei conflitti tra giurisdizione ecclesiastica e statale. La soluzione adottata in quell'occasione fu più rispettosa degli equilibri politici: i territori posti sotto il patriarcato di Aquileia furono scorporati in due arcidiocesi, quella di Gorizia per le diocesi in terra di Impero e quella di Udine per le diocesi "veneziane"; Trento e Como, dopo qualche decennio di incertezza, divennero l'una diocesi immediatamente soggetta alla Sede Apostolica e l'altra parte della provincia ecclesiastica di Milano.²³

Come era avvenuto al Concilio con i vescovi corsi e napoletani, anche nel caso del confronto tra Trento e Aquileia, le dispute giurisdizionali nascondevano le tensioni latenti tra geografia ecclesiastica e geografica politica degli Stati, dal momento che i tentativi trentini avevano lo scopo quasi dichiarato di far staccare il vescovado di Trento dall'episcopato italiano o, quanto meno, di consentire ai vescovi trentini di giocare la propria partita su un doppio tavolo, quello romano e quello imperiale, a seconda degli interessi contingenti. Il vantaggio di una separazione era dunque tutto dalla parte del potere vescovile locale, che, slegandosi dall'ubbidienza al metropolita, cercava di rafforzare in modo decisivo il proprio potere politico e giudiziario in una diocesi caratterizzata da molteplici centri autonomi di potere. Infatti, non sorprendentemente, era il capitolo cittadino a frapporre le resistenze più dure ai progetti di affrancamento dalla metropolitania di Aquileia, in un gioco che deve essere letto molto più in chiave locale che nell'ottica dei rapporti tra patriarcato e suffraganei.

Proprio l'analisi dello sviluppo storico di metropolitanie così vaste e frammentate come quella di Aquileia rende continuamente necessario ricorrere a un "gioco di scala" tra ordini di grandezza diversi, nel caso di Trento il livello della microconflittualità locale e quello della

²¹ Cfr. le lettere conservate in ACAU, 1276.

²² Su quest'aspetto vedi C. Donati, *Il principato vescovile di Trento dalla guerra dei Trent'anni alle riforme settecentesche*, in M. Bellabarba, G. Olmi (a cura di), *Storia del Trentino. IV. L'età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 71-126.

²³ Sullo scorporamento di Aquileia si veda la sintesi di G. Greco, *Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa*, Roma, Salerno, 2011, pp. 193-201. Sul caso trentino cfr. C. Donati, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma, Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, 1975, pp. 36-38 e 211-216.

politica internazionale dell'Impero. Di certo, la presenza del metropolita, per quanto sempre più deprivata di una influenza reale sulla provincia ecclesiastica, dava modo ai diversi protagonisti della vita religiosa di sottrarsi all'autorità vescovile e ai tentativi di riforma esperiti dopo il Concilio tridentino. Simile in qualche modo al caso di Trento è quello di Verona, dove il capitolo della cattedrale non intendeva riconoscere l'autorità episcopale, rifacendosi ad antichi privilegi che lo sottoponevano direttamente al patriarca di Aquileia. Solo gli ampi privilegi garantiti al vescovo Gian Matteo Giberti dal Papato permisero al vescovo di scalfire la corazza dei diritti del capitolo, vera e propria sacca di resistenza contro l'ingerenza dell'autorità episcopale, ma in seguito, almeno fino alle decisioni di Benedetto XIV, i contrasti tra canonici e vescovo continuarono a coinvolgere il patriarca nelle dispute all'interno della diocesi.²⁴

Anche i processi di appello provenienti da Como danno modo di vedere come spesso la perpetuazione dei diritti dei metropolitani derivasse dalla consapevole manipolazione della struttura giurisdizionale della Chiesa da parte delle autorità locali e non significasse una riaffermazione della istituzione metropolitana nei nuovi assetti ecclesiastici post-tridentini. Le tipologie di processi che da Como arrivarono sul tavolo della corte di appello del patriarcato inducono a ricondurre le decisioni del giudice metropolitano nell'ambito dei conflitti di potere presenti in città. Nel giro di dieci anni, tra il 1632 e il 1642, si appellarono ad Aquileia alcune delle autorità più importanti della regione: nel 1632 il commissario del comune di Chiavenna, condannato per violazione dell'immunità ecclesiastica; nel 1639 il preposito della cattedrale, che chiese la riconsiderazione per inimicizia del giudice di primo grado, il vicario episcopale; sempre nel 1639 sono due monasteri femminili, quello di Sant'Abbondio e della santissima Trinità, che fanno causa per un lascito contestato; e ancora nel 1642 presenta appello il mansionario della cattedrale, accusato di aver ferito un altro chierico con una archibugiata.²⁵ L'appello presso il metropolita non costituiva dunque un normale procedimento giudiziario, a cui chiunque faceva ricorso; tutti questi processi, circoscritti a un ristretto arco temporale, dimostrano, al contrario, che obiettivo primario degli appelli al metropolita era il tentativo di coinvolgere un'autorità esterna nei contrasti di potere locale.

Quest'impressione di un valore politico ed extragiudiziario della giurisdizione d'appello si rafforza, inoltre, se si confronta la situazione dei rapporti tra la diocesi di Como e il patriarca di Aquileia con i processi intentati da fedeli corsi presso l'arcivescovado di Pisa, l'unica metropoli italiana i cui poteri di appello sono stati oggetto di attento esame. Secondo le ricerche di Gaetano Greco,²⁶ a questo tribunale si rivolsero in maniera particolare i funzionari genovesi incorsi in reati contro l'immunità ecclesiastica, che in tal modo cercavano di aggirare non solo le decisioni vescovili, ovviamente severe verso queste violazioni dirette contro la propria giurisdizione, ma anche di superare i conflitti locali che spesso derivavano dall'infrazione dell'immunità nei rapporti con le autorità religiose. Non a caso questi processi suscitarono risentite proteste della Repubblica di Genova, che preferiva sensibilmente l'appello a Roma, per esempio presso la Congregazione dell'Immunità, piuttosto che a un tribunale "straniero" e nemico come quello toscano dell'arcivescovo di Pisa.

²⁴ A. Prosperi, *Tra evangelismo e Controriforma. Gian Matteo Giberti (1495-1543)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969, pp. 154-155, 165-167, 170-171.

²⁵ Su questi processi si veda la sintesi di G.C. Menis, «*Appellationes comenses ad Sanctam Sedem patriarchalem aquileiensem metropolitanam*» nei secoli XVII e XVIII, in *Como e Aquileia. Per una storia della società comasca (612-1751)*, Como, Società a Villa Gallia, 1991, pp. 103-116.

²⁶ Vedi G. Greco, *La primazia della chiesa pisana*, ma anche, più in generale Idem, *Le chiese locali*, in G. Greco, M. Rosa (a cura di), *Storia degli antichi stati italiani*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 163-214.

Naturalmente, in queste dispute era di fatto il prestigio della sede metropolitana che ne usciva rafforzato, per così dire *malgré soi* e contro ogni intenzione di una affermazione ecclesiologica più vasta della funzione di patriarchi e arcivescovi. Bisogna infatti distinguere risolutamente l'azione giurisdizionale dei metropolitani italiani, che riuscirono pragmaticamente a ritagliarsi un proprio spazio di manovra grazie all'azione integrata dei diversi appellanti e del sostegno del potere politico, dai movimenti che nel resto d'Europa fornivano una giustificazione ideologica al potere metropolitano. Senza entrare nel dettaglio, si pensi soltanto alla presa di posizione episcopalista del canonista olandese van Espen, che a cavallo tra Sei e Settecento presentò una nuova ecclesiologia fondata sull'autonomia dell'episcopato, in cui largo spazio era attribuito alla provincia ecclesiastica e ai sinodi provinciali. In quel torno di anni, in Italia, il problema non si configurava ancora in questi termini, nonostante la pronta eco avuta dalle opere di van Espen,²⁷ piuttosto, la questione dei metropolitani riandava a questo groviglio di interessi di parte e all'accorto uso che della giurisdizione ecclesiastica facevano i singoli potentati locali.

In conclusione, anche solo una rapida disamina di un manipolo di processi d'appello può aprire nuove prospettive sulla giustizia ecclesiastica in Italia e, più in generale, sul problema antico, ma sempre attuale, degli stretti rapporti tra Papato e società italiana. Se infatti il macrofenomeno dell'affermazione del centralismo romano è incontestabile, risulta da chiarire in dettaglio e nelle diverse particolarità locali la dinamica dei rapporti di Roma con le varie aree italiane, con una cesura particolarmente netta tra Italia del Sud e Italia centro-settentrionale, e resta ancora da indagare il pluralismo di rivendicazioni politiche presenti a livello statale, diocesano e finanche parrocchiale. In buona sostanza, si tratta di scindere il discorso teologico ed ecclesiologico, che in Italia conosce la netta vittoria della Curia romana anche grazie a un pervasivo controllo del mercato librario,²⁸ dalla pratica politica e giurisdizionale, che invece appare più complessa e sfaccettata alla luce della molteplicità di istituzioni ecclesiastiche e politiche vigenti sul territorio. La continua interrelazione tra piano locale e piano centrale, possibile attraverso il ricorso alla categoria coeva della *iurisdictionis*, può aiutare a correggere le distorsioni di singole fonti, evitando il doppio pericolo di derubricare, da un lato, le dispute tra parrocchie, capitoli canonicali e vescovi come semplici dissidi interni e di leggere, dall'altro lato, le carte delle Congregazioni romane nell'ottica di un disciplinamento puramente verticistico.²⁹

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

²⁷ Cfr. P. Stella, *Espenius inter canonistas princeps: Débats doctrinaux et combats politiques autour de Zeger-Bernard van Espen dans l'Italie du XVIII^e siècle*, in G. Cooman, M. van Stiphout, B. Wauters (a cura di), *Zeger-Bernard van Espen at the Crossroads of Canon Law, History, Theology and Church-State Relations*, Leuven, Peeters, 2003, pp. 299-330.

²⁸ Si veda per esempio l'attenzione con cui Roma non permise mai la diffusione in Italia di scritti giurisdizionali contrari alle prerogative pontificie: cfr. R. Savelli, *Censori e giuristi: storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, Giuffrè, 2011.

²⁹ Un primo tentativo di tenere insieme queste diverse prospettive è stato azzardato a partire dal caso di due tribunali diocesani, quello di Luni-Sarzana e quello di Brugnato, in M. Cavarzere, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (secc. XVI-XVIII)*, Pisa, Pisa University Press, 2012.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.